

REGOLAMENTAZIONE DELLE PERDITE OCCULTE¹

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.

L'utente ha il diritto e il dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore, quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati, salvo la responsabilità del gestore stesso.

Con la Deliberazione ARERA n.609/2021/R/IDR è stato integrato e modificato l'Allegato A alla deliberazione n. 218/2016/R/IDR (TIMSII) e sono state disciplinate le tutele previste in caso di perdite occulte.

In particolare, in caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'utente non dovute a negligenza ma per cause impreviste, e comunque per perdite occulte così come definite all'art.1, l'utente, in caso di consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, ha la facoltà di richiedere l'attivazione delle tutele previste in caso di perdite occulte.

Il consumo medio giornaliero di riferimento rappresenta il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza.

L'istanza di riconoscimento della perdita occulta dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza del pagamento indicato nella fattura.

Il gestore richiederà idonea documentazione, anche fotografica, comprovante l'avvenuta riparazione della perdita, avendo comunque la facoltà di effettuare un sopralluogo di verifica.

Il gestore si riserva di effettuare un proprio accertamento:

- - d'ufficio, sulla base della documentazione presentata dall'utente; è facoltà del gestore operare verifiche sulla validità di tale documentazione e del fatto correlato;
- - con verifica diretta da parte del personale incaricato dal gestore.

Tale documentazione deve essere trasmessa al gestore di norma entro 30 giorni solari.

A seguito di dimostrazione della perdita nell'ambiente, il gestore applicherà con riferimento alla fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo le seguenti tutele di prezzo:

¹ Delibera ARERA n.609/2021/R/IDR

- esonero dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;

in merito al servizio di acquedotto, applicazione di una tariffa non superiore alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%;

Al fine di consentire la riparazione del guasto, tali tutele si applicheranno anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di tre mesi.

Il singolo utente potrà accedere nuovamente alla tutela trascorsi tre anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo.

In caso di perdite occulte, l'utente può richiedere la rateizzazione del pagamento secondo le modalità indicate al paragrafo "Modalità per la rateizzazione dei pagamenti" della carta dei Servizi.